

SPEDIA S.p.A. in liquidazione

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-2028

INDICE

PARTE I – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Premessa
2. Finalità
3. Ambito soggettivo di applicazione
4. Governance e struttura organizzativa
5. Adozione del PTPCT
6. Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione
7. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione
8. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio di corruzione
9. Compiti del RPCT
10. Aree di rischio e sistema di gestione dei rischi:
11. Codice di Comportamento.....
12. Formazione personale.....
13. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

PARTE II – TRASPARENZA

1. Il Responsabile della Trasparenza.....
2. Obblighi di pubblicazione
3. Sito web – Sezione società trasparente
4. Accesso civico e modalità di esercizio

PARTE I – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. PREMESSA

La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ha disposto l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni – su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione – di un Piano triennale di prevenzione della corruzione quale strumento che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento.

Le misure di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità previste dal Piano sono attuazione diretta del principio d’imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione.

A norma dell’art. 1, comma 9, della legge 190/2012 e ss. mm. e ii, il Piano di prevenzione della corruzione risponde all’esigenza di individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”; di prevedere, per le attività individuate, “meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione” e obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione; di monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che “stipulano contratti” con la stessa o che sono “interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione”; “di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.

Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il D.lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.

L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico - gestionale.

2. FINALITÀ

La finalità del Piano è quella di prevenire il rischio di corruzione nelle attività aziendali con azioni di prevenzione delle situazioni di illegalità.

Obiettivo del Piano è di contrastare, in funzione preventiva, “la cattiva gestione operativa ed amministrativa” non rispettosa dei principi di “imparzialità” e “legittimità” dell’attività amministrativa.

Il concetto di corruzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ovvero un condizionamento dell’interesse generale a interessi particolari.

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie delle fattispecie penalistica che è disciplinata negli articoli 318 – 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria.

Successivamente, l'art. 24 bis del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90 «Ambito soggettivo di applicazione» è intervenuto sull'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Con l'art.22 del D.Lgs. 175/2016 è stato previsto che “Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina n. 1134/2017 (di seguito anche “Linee Guida” o “Linee Guida ANAC”), e il D.Lgs. 97/2016 hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

Secondo quanto chiarito dall'ANAC, le società in controllo pubblico, ancorché in liquidazione, continuano ad esser soggette agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.

4. GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Secondo quanto previsto dall'Assemblea dei soci di SPEDIA S.p.A. del 20 marzo 2014, la società veniva messa in liquidazione e venivano nominati, il liquidatore ed il Collegio Sindacale, poi rinnovati alle diverse scadenze con delibere di assembleari affidando la revisione contabile a soggetto diverso dal Collegio Sindacale come previsto dalla normativa vigente.

Allo stato attuale gli unici organi sociali risultano essere:

- il Liquidatore;
- l'Assemblea dei Soci,
- Il collegio Sindacale
- il revisore contabile.

La società è priva di dipendenti, ed è in corso l'attività di liquidazione che consiste principalmente nelle attività tese alla cessione delle partecipazioni e dei beni immobili.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice di comportamento.

5. ADOZIONE DEL PTPCT

L'adozione del PTPCT è rimessa alla competenza dell'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

Nella società SPEDIA S.p.A. il Liquidatore risulta essere l'organo di indirizzo.

Pertanto il presente Piano è adottato mediante atto del Liquidatore.

6. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, o di una rilevante modifica normativa.

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Liquidatore su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

PTPCT (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale.

7. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e sue modifiche e integrazioni, a cui spetta il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società (Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti).

Secondo le indicazioni dell'Autorità in base alle quali le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società, le società sono tenute a nominare, come RPC, un dirigente in servizio attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, le società dovranno vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

L'Autorità ammette che qualora la società tenuta alla nomina sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza, stringente e periodica, sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Assodato che la società si trova in stato di liquidazione ed è priva di personale, e che attualmente l'unico soggetto presente all'interno della stessa è il Liquidatore, titolare di poteri gestionali, sussiste l'oggettiva difficoltà alla nomina all'interno della società medesima di un Responsabile della prevenzione della corruzione interno.

Pertanto il RPCT viene individuato all'esterno nella persona del Dott. Massimiliano Curletto, Dirigente e Direttore del Dipartimento I e II del Comune della Spezia - che ne ha dato la disponibilità.

8. MISURE OBBLIGATORIE PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE

Come sopra indicato, le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora le società abbiano già adottato un modello di organizzazione e gestione, tale modello dovrà essere integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Diversamente, nell'ipotesi in cui le società non abbiano adottato tale modello sono tenute, a maggior ragione, a programmare e ad approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della legge 190/2012. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale.

9. COMPITI DEL RPCT

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spetta:

- Proporre l'adozione del PPC e il suo aggiornamento annuale.
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo diverso termine previsto dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da pubblicare sul sito web (sezione Altri contenuti – Anticorruzione).
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- Assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PPC sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

10. AREE DI RISCHIO E SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Le aree di rischio e le misure preventive

Misure adottate.

Alla luce di quanto sopra illustrato, SPEDIA S.p.A. in liquidazione è tenuta ad effettuare un'analisi del contesto e della propria realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione, occorre considerare in prima istanza (nelle quali le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali) quelle elencate dal comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale).

A tal fine, si consideri quanto segue:

- la Società è stata costituita con l'intenzione, nello specifico ambito degli aspetti legati alle attività produttive ed economiche, di promuovere e contribuire a realizzare la ripresa del tessuto socioeconomico - produttivo del comprensorio della Spezia attraverso il coordinamento e la promozione di iniziative atte a sostenere l'occupazione, il processo di trasformazione e lo sviluppo dell'area in questione, ma è ora in fase di liquidazione;
- il Liquidatore sta procedendo con le attività legate alla liquidazione delle attività aziendali con le modalità deliberate dagli azionisti, evidenziandosi però come i tempi della liquidazione siano di fatto condizionati anche dai tempi di liquidazione del cospicuo patrimonio immobiliare proprio e delle società controllate dalla medesima (Insediamenti Produttivi Antoniana S.r.l. in liquidazione e SCAM soc. cons. a r.l. in liquidazione, società quest'ultima fusa per incorporazione nella società Spedia Spa in liquidazione con atto Notaio Fabio Di Fazio, con effetto ai fini civilistici dal 17/12/2024);
- la chiusura della liquidazione societaria con la cancellazione della SPEDIA S.p.A. dal Registro delle Imprese è a data ancora da determinarsi;
- la società gestisce un budget annuo pari a circa 80.000,00 euro annui. I costi di esercizio sono costituiti prevalentemente da costi amministrativi (compenso del Liquidatore pari a € 20.000,00 annui oltre accessori di legge, compensi ai membri del collegio sindacale e al Revisore legale pari a complessivi euro 15.000,00 oltre accessori di legge e costi per la tenuta della contabilità e consulenze per complessivi euro 8.800,00), spese condominiali (pari a circa 21.000,00 euro nell'esercizio 2023), assicurazioni per circa 8.000,00 euro e imposte e tasse, spese di pubblicazione avvisi di vendita circa . A seguito della fusione per incorporazione della controllata SCAM Soc. Cons. a r.l. a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2024 saranno esposti anche i costi sostenuti in relazione ai beni acquisiti dall' incorporata. A decorrere dall'anno 2025 compreso, la società gestirà un budget annuo stimato in euro 140.000,00. L'incremento rispetto all'esercizio 2023, stimato in 60.000,00 è sostanzialmente riconducibile ai costi inerenti agli immobili acquisiti a seguito della fusione dalla controllata SCAM costituiti principalmente da spese condominiali per circa euro 31.600,00, IMU per circa euro 12.500,00, TARI e altre imposte e tasse per circa euro 6.000,00, assicurazioni e altri costi vari per circa euro 9.900,00. I costi relativi alla gestione dell'immobile incorporato da SCAM verranno gradualmente a ridursi nell'annualità 2025 a seguito delle vendite formalizzate.
- le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio sono costituite da beni immobili siti in La Spezia Via Privata OTO n.45 facenti parte del Condominio SIC. A seguito della fusione per incorporazione della controllata SCAM Soc. cons. a r.l., con effetto ai fini civilistici dal 17/12/2024 le immobilizzazioni materiali si sono incrementate del valore degli immobili di proprietà dell' incorporata siti in La Spezia Via delle Pianazze n.74. Nell'annualità 2025 il Liquidatore , a seguito di pubblicazione di appositi Avvisi dei Vendita, ha provveduto alla cessione degli immobili acquisiti dalla Controllata SCAM Scrl a seguito di fusione per incorporazione avvenuta nel dicembre 2024.
- le rimanenze sono costituite da beni immobili siti in La Spezia Via Privata OTO n.45 facenti parte del Condominio SIC.

Alla luce di quanto sopra e considerando la residua e mera attività istruttoria che svolge la SPEDIA S.p.A. nonché il fatto che la Società è priva di dipendenti e destinata nel minor tempo possibile alla chiusura, ne discende che le situazioni che potrebbero generare fatti corruttivi, così come individuati dalla legislazione vigente, sono circoscritte ed estremamente limitate.

Tutto ciò premesso, l'analisi del contesto interno ed esterno ha permesso di individuare la seguente area a rischio:

- Gestione degli affidamenti di incarichi per assistenza e consulenza nelle attività di gestione amministrativa e contabile nella fase liquidatoria della società.

In appresso si riporta la tabella illustrativa delle possibili condotte di rischio e delle misure preventive:

Area di Rischio	Processi	Possibili condotte a rischio	Misure specifiche preventive
Gestione delle procedure di liquidazione e vendita dei beni immobili e della gestione del patrimonio	avvisi pubblici di vendita	mancata/ritardata pubblicazione, difficile accessibilità o incompletezza dei dati	controllo e monitoraggio pubblicazioni
	gestione patrimonio - manutenzione patrimonio	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento del servizio, o della consulenza/collaborazione, al fine di agevolare un particolare soggetto	Utilizzo dell'affidamento con le modalità indicate nel D.Lgs. 36/2023
	procedure di vendita - possibile conflitto di interessi	Mancato rispetto della L. 190/2012, e D.Lgs. 39/2013	verifica rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi - acquisizione dell'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi.

11. CODICE DI COMPORTAMENTO

La normativa attualmente in vigore prevede che le società integrino il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure adottino un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Considerando l'assenza di personale in forza alla società e che la medesima ha in corso unicamente le attività tese alla liquidazione, anche ai fini del contenimento dei costi, la società SPEDIA S.p.A. fa riferimento al codice di comportamento del Comune della Spezia, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 387 in data 19 dicembre 2022, aggiornato con Delibera della Giunta Comunale n. 364 del 14 ottobre 2024, e pubblicato nella sezione Statuto e Regolamenti / Organizzazione e personale ovvero alla pagina:

<https://www.comune.laspezia.it/amministrazione/documenti-e-dati/atti-normativi/organizzazione-e-personale/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-del-comune-della-spezia>

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano attività e servizi per conto della SPEDIA S.p.A.

Il Codice di comportamento deve essere consegnato ai consulenti e ai collaboratori esterni nonché alle ditte fornitrice o appaltatrici all'atto della stipulazione del contratto.

Gli atti di incarico e i contratti di acquisizioni di collaborazioni, consulenze, di forniture di beni e servizi devono prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli

obblighi derivanti dal codice da parte degli incaricati, dei consulenti e dei collaboratori delle ditte fornitrice e appaltatrici.

12. FORMAZIONE E ROTAZIONE DEL PERSONALE

La Società SPEDIA S.p.A. in liquidazione non ha dipendenti.

Si escludono pertanto attività in questo senso.

13. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI

Al fine di monitorare i rapporti tra la SPEDIA S.p.A. e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui gli stessi attestano l'insussistenza di relazioni professionali e l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con coloro che intervengono nel procedimento.

In merito ai rapporti tra la SPEDIA S.p.A. e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il Codice di comportamento, di cui al precedente punto 11.

PARTE II – TRASPARENZA

1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA.

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

2. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" viene rafforzato lo strumento della trasparenza, che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della società. In particolare:

Disposizioni Generali – (Atti generali, atto costitutivo e modificativo e Statuto);

Consulenti e Collaboratori – (Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, curricula e compensi);

Dati del liquidatore e Dati del Collegio Sindacale – (curricula e compensi);

Bilanci

Beni Immobili e gestione del patrimonio;

Bandi di gara e Contratti;

Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

Responsabile PCT;

Accesso civico.

3. SITO WEB – SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE"

La società SPEDIA S.p.A. è dotata di sito internet disponibile alla pagina <https://www.spediaspa.it/> sul quale si trovano le informazioni sulla situazione della società, sugli immobili e partecipazioni societarie in vendita, ed i principali dati societari tra i quali lo statuto.

4. ACCESSO CIVICO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

L'accesso civico "generalizzato" previsto nel novellato art. 5 del decreto legislativo n.33/2013, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di posizioni giuridicamente rilevanti avente ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione. L'istanza non richiede motivazione.

La ratio della norma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, in attuazione del principio di trasparenza che l'art 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati alla vita amministrativa.

Sul portale Amministrazione Trasparente della SPEDIA S.p.A. ovvero alla pagina:

https://www.spediaspa.it/spedia_s_p_a_in_liquidazione/amministrazione_trasparente.html è pubblicata la modulistica con le indicazioni per l'inoltro alla SPEDIA S.p.A. delle richieste di accesso civico "semplice" e "generalizzato".